

IPSOA

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXV - Direzione e redazione - Via dei Missaglia, n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano

3/2018

 edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

Il comodato dell'abitazione familiare

**Giustizia minorile: l'evoluzione
della giurisprudenza costituzionale**

I giudici italiani e l'istituto della *kafalah*

DIREZIONE SCIENTIFICA

Piero Schlesinger

Famiglia

Michele Sesta
Enrico Al Mureden
Vincenzo Carbone
Massimo Dogliotti
Mario Trimarchi

Procedimento

Ferruccio Tommaseo
Filippo Danovi

Successioni

Giovanni Bonilini

TARIFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO



Wolters Kluwer

SUCCESSIONI E DONAZIONI

diretto da GIANCARLO IACCARINO

€ 170

Cod. 00217975

Il volume illustra: **il ruolo del notaio** nell'ambito delle successioni; gli **adempimenti notarili** successivi alla confezione del testamento; le formalità da osservare per la validità della donazione, anche a seguito della sentenza della Cass. n. 18725/2017; l'utilizzo della divisione nel **passaggio generazionale**; l'attività notarile nella **divisione giudiziale**; i rapporti tra gli **eredi** e le **banche**; le successioni e le donazioni nel **diritto internazionale privato**; i vantaggi della **rinuncia abdicativa** ai diritti di (com)proprietà; gli **aspetti fiscali**. Ampio spazio è dedicato alle problematiche relative alle provenienze donative e ai rimedi per superarle.

La Parte III è dedicata al passaggio generazionale dell'impresa, dove accanto al patto di famiglia, sono state analizzate e approfondite le clausole societarie di predisposizione successoria.

Il Trattato, frutto dell'impegno di un **gruppo di Notai di grande esperienza**, mette a disposizione del professionista uno strumento originale sia per avvicinarsi ai temi più rilevanti in materia di successioni e donazioni, sia per approfondire, in modo inedito e trasversale, gli stessi.



UTET GIURIDICA ® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.



GIURISPRUDENZA

Costituzionale

Cittadinanza	Corte costituzionale 7 dicembre 2017, n. 258 L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL GIURAMENTO PER LA CITTADINANZA DELLO STRANIERO INCAPACE di <i>Renzo Calvigioni</i>	229 233
---------------------	---	------------

Legittimità

Casa familiare	Cassazione Civile, Sez. VI -3, 9 settembre 2017, n. 20856, ord. L'OCCUPAZIONE <i>SINE TITULO</i> DELL'EX CASA CONIUGALE E PROFILI DI DANNO di <i>Tiziana Perillo</i>	241 242
Affidamento condiviso	Cassazione Civile, Sez. VI, 11 luglio 2017, n. 17137 L'AFFIDAMENTO CONDIVISO: PRESUPPOSTI E RISVOLTI APPLICATIVI di <i>Rebecca Gelli</i>	253 253
Casa familiare	Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2017, n. 13716, ord. IL COMODATO DELL'ABITAZIONE FAMILIARE TRA CAUSA E TIPO di <i>Francesca Carrabba</i>	259 261

Merito

Assegno di divorzio	Tribunale di Udine, Sez. I, 1° giugno 2017 ASSEGNO DIVORZILE: LA <i>VEXATA QUAESTIO</i> DEL RILIEVO DA ATTRIBUIRE AL TENORE DI VITA MATRIMONIALE di <i>Bianca Maria Colangelo</i>	272 274
Amministratore di sostegno	Tribunale di Vercelli, Sez. civ., 3 marzo 2017 SULLA POSSIBILITÀ, PER IL BENEFICIARIO DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, DI ACCETTARE TACITAMENTE L'EREDITÀ di <i>Andrea Arfani</i>	279 281

Osservatorio di giurisprudenza civile

a cura di <i>Antonella Batà</i>	285
---------------------------------	-----

Osservatorio di giurisprudenza penale

a cura di <i>Paolo Pittaro</i>	289
--------------------------------	-----

OPINIONI

Giustizia minorile	L'EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN TEMA DI GIUSTIZIA MINORILE di <i>Elisabetta Lamarque</i>	294
Diritto di famiglia islamico	I GIUDICI ITALIANI ALLA PROVA CON L'ISTITUTO DELLA <i>KAFALAH</i> di <i>Marwa Baktash</i>	300

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO	313
---------------------------------------	-----

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Roberto Amagliani, Luigi Balestra, Vincenzo Barba, Giorgetta Basilico, Giovanni Francesco Basini, Roberto Calvo, Riccardo Campione, Antonio Carratta, Marco De Cristofaro, Giovanni Di Rosa, Lotario Dittrich, Angelo Federico, Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Enrico Gragnoli, Andrea Graziosi, Elena La Rosa, Paola Ma-nes, Massimo Montanari, Andrea Mora, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Margherita Pittalis, Gianfranco Ricci, Carlo Rimini, Silvio Riondato, Francesco Ruscello, Laura Salvaneschi, Arianna Thiene, Fabrizio Volpe, Enzo Vullo, Elena Zucconi Galli Fonseca

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Felicina Acquaviva, Ines Attorresi, Francesco Cantisani

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it
via dei Missaglia n. 97
Edificio B3 - 20142 Milano

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 469 del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02 82476.374
e-mail: redazione.famigliaediritto.ipsoa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
telefono 02 824761 - telefax 02 82476.799
e-mail: servizioclienti@wolterskluwer.com

con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano, entro 60 gg prima della data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 226,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 452,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00

MAGISTRATI e EDITORI GIUDIZIARI - sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia s.r.l., via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano o via fax al n. 02-82476799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.p.p. n. 583203 intestato a WKI S.r.l. Gestione incassi - via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - via dei Missaglia n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476799.

Giuramento

Corte costituzionale 7 dicembre 2017, n. 258 - Pres. Grossi - Red. Barbera

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della L. 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità; altresì dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della L. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e dell'art. 25, comma 1, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, L. 15 maggio 1997, n. 127), sollevata dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena, con l'ordinanza in epigrafe.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi	Trib. Bologna 9 gennaio 2009; Trib. Mantova 2 dicembre 2010; Trib. Venezia 16 maggio 2016, n. 1754.
Difformi	Non constano precedenti difformi.

Ritenuto in fatto

1. Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dell'art. 7, comma 1 [recte: 2], del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza), e dell'art. 25, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle parti in cui prevedono l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato dalla persona affetta da disabilità a causa della sua condizione patologica.

Le norme sono state impugnate in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, all'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché agli artt. 21 e 26 della Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975 [recte: della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo con adattamenti il 12 dicembre 2007].

2. Nel giudizio principale A. S., amministratore di sostegno della figlia S. K., ha richiesto al giudice tutelare di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza a favore della figlia in assenza del prescritto giuramento, dato che la figlia non sarebbe in grado di prestare tale atto, in quanto affetta da "epilessia parziale con secondaria generalizzazione" e "ritardo mentale grave

in pachigia focale". La giovane beneficiaria, ascoltata in udienza per saggiarne l'idoneità a prestare il prescritto giuramento, è apparsa del tutto disorientata nel tempo e nello spazio.

3. Poste tali premesse, il rimettente si sofferma sul quadro normativo della materia.

In base all'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L'art. 10 della medesima legge dispone che il "decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", mentre l'art. 23, comma 1, della legge n. 91 del 1992, dispone che le dichiarazioni per l'acquisto della cittadinanza "e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza".

A sua volta, l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993, prevede che "[i]l giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'istatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge" e l'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, stabilisce che "[l]'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91". Infine, l'art. 27, del d.P.R. n. 396 del 2000, prevede che "[l]'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 15 della legge 5 febbraio

1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore”.

Da tale disciplina dovrebbe trarsi, ad avviso del rimettente, che il giuramento sia un adempimento determinante per l'acquisto della cittadinanza italiana, con la conseguenza di ostacolare detta acquisizione da parte della persona non in grado di prestare il prescritto giuramento a causa di infermità mentale. Si tratterebbe di una “lacuna normativa” ovvero di un “contrasto del tessuto normativo rispetto ai parametri costituzionali”.

4. Il rimettente richiama alcune pronunce giurisdizionali che hanno tentato di affrontare la questione.

Un primo decreto emesso dal Tribunale di Bologna, in data 9 gennaio 2009, ha esonerato dal giuramento l'incapace, applicando all'amministrazione di sostegno, ex art. 411 del codice civile, l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato in sede consultiva con riferimento all'interdizione. A parere del Consiglio di Stato, il giuramento non dovrebbe essere richiesto all'interdetto nei procedimenti per l'acquisizione della cittadinanza, in quanto atto personalissimo non delegabile al tutore (Consiglio di Stato, sezione prima, parere del 13 marzo 1987, n. 261/85). In tale direzione, peraltro, si è espresso il Tribunale di Mantova con decreto del 2 dicembre 2010.

5. Il rimettente reputa tali soluzioni non convincenti, escludendo la possibilità di applicazione analogica dell'art. 411 c.c. per estendere all'amministrazione di sostegno effetti, limitazioni o decadenze previsti dalla legge per l'interdetto e l'inabilitato. La norma codicistica, nella specie, ammetterebbe l'estensione all'amministrazione di sostegno unicamente di istituti disciplinati espressamente dalla legge, e non da “atti amministrativi, quali sono i pareri espressi dal Consiglio di Stato”.

Ciò posto, le possibili soluzioni della *quaestio iuris* sarebbero due, “alternative l'una all'altra”.

6. Secondo una prima prospettazione, il giuramento implicherebbe un impegno morale ed una partecipazione consapevole alla comunità statale da parte del dichiarante: l'assunzione dello *status* di cittadino implicherebbe una adesione consapevole e cosciente all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri. In tale prospettiva, posta la natura personalissima dell'atto, la cittadinanza non potrebbe essere acquisita da chi difetti della naturale capacità di comprenderne le conseguenze giuridiche e morali del giuramento, e il significato che tale atto assume di fronte alla collettività.

7. In base a una diversa prospettazione, il rimettente sottolinea come possa ipotizzarsi l'illegittimità costituzionale della normativa summenzionata, nella parte in cui non prevede deroghe all'obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione per l'acquisizione della cittadinanza italiana, in presenza di “condizioni personali di infermità mentale in cui versi il futuro cittadino, impeditive [de]l compimento dell'atto formale in discorso”.

La non manifesta infondatezza della questione emergerebbe dal contrasto con l'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo: “non permettere al disabile psichico l'acquisizione di un diritto fondamentale”, qual è lo *status* di cittadino, “dal momento che non è in grado della

prestazione dell'atto formale del giuramento, significherebbe, alla fin fine, non “garantire” tale diritto; escludendo, così, l'infermo di mente dalla nuova collettività in cui è nato e si è formato, solo a causa dell'impedimento determinato dalla sua condizione psichica di natura personale”.

7.1. Il rimettente ipotizza poi un contrasto con l'art. 3, comma secondo, della Costituzione: l'impossibilità di prestare giuramento sarebbe infatti un “significativo “ostacolo” che impedisce la piena realizzazione della personalità del disabile affetto da malattia mentale. Vi sarebbe quindi una “disparità di trattamento tra cittadini sani e normali, [...] in grado di prestare giuramento, e quanti sani non siano in quanto affetti da disabilità e che, per effetto della mancata prestazione del giuramento, non possono acquistare lo *status civitatis*”.

7.2. Il Tribunale non manca di sottolineare come la normativa impugnata contrasti con “[i]l quadro legislativo sovranazionale, cui l'ordinamento dello Stato è tenuto a conformarsi”. La normativa censurata contrasterebbe con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, il quale disporrebbe che “il diritto alla cittadinanza non può essere negato e dunque i disabili hanno il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non possono essere privati della stessa arbitrariamente o a causa della loro disabilità”.

La menzionata Convenzione individuerrebbe la condizione di disabilità “nell'esistenza di barriere di diversa natura e tipologia che possano ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nella società, in condizioni di uguaglianza con gli altri, per le persone che presentano delle durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali”. Essa rievocherebbe “i principi enunciati anche dalla Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con ritardo mentale del 1971, dalla Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975, dagli artt. 21 [...] e 26 [...] della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea di Nizza, resa vincolante dal Trattato di Lisbona del 2009”. Proprio le disposizioni del diritto europeo sottolineerebbero la centralità della tutela dei diritti della persona nella fase attuale dell'integrazione dell'Unione europea e richiederebbero il riconoscimento della cittadinanza anche ai cittadini di paesi terzi.

7.3. In conclusione, il rimettente sottolinea come la normativa censurata, che considera il giuramento alla stregua di una condizione di efficacia per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove l'aspirante cittadino sia in uno stato di disabilità, lederebbe la legittima aspettativa del disabile a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, in presenza dei requisiti oggettivi fissati dalla legge. Inoltre, “si affaccerebbe il rischio di lasciare lo straniero isolato da quella trama di relazioni di cui, ai fini dello *status civitatis*, costituisce il principale centro di imputazione di interessi”.

Considerato in diritto

1. Il giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena dubita della legittimità costituzionale degli artt. 10 della

legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), 7, comma 1 (*recte*: comma 2), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza) e 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nelle parti in cui non prevedono l'esenzione dall'obbligo del giuramento della persona affetta da disabilità la quale, per le sue condizioni, si trovi nell'impossibilità di adempiere tale obbligo.

2. Secondo il rimettente, in virtù delle norme censurate, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza non potrebbe essere trascritto nei registri dello stato civile in assenza del giuramento: l'adempimento di tale obbligo sarebbe determinante ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, acquisto che non risulterebbe possibile nel caso in cui la persona non sia in grado di prestare il prescritto giuramento a causa di disabilità psichica. Le disposizioni censurate contrasterebbero, dunque, con l'art. 2 della Costituzione, perché "non permettere al disabile psichico l'acquisizione di un diritto fondamentale", quale sarebbe lo *status* di cittadino, significherebbe non "garantire" tale diritto, escludendo l'infermo di mente dalla collettività in cui è nato e si è formato, solo a causa dell'impedimento determinato dalla sua condizione psichica di natura personale.

2.1. Le norme impugnate violerebbero, poi, l'art. 3, secondo comma, Cost.: l'impossibilità di prestare giuramento costituirebbe infatti un "significativo ostacolo", che impedirebbe di fatto la piena libertà ed eguaglianza del disabile affetto da infermità psichica. Sussisterebbe, quindi, una disparità di trattamento tra individui sani, in grado di prestare giuramento, e "quanti sani non siano in quanto affetti da disabilità e che, per effetto della mancata prestazione del giuramento, non possono acquistare lo *status civitatis*".

2.2. Le disposizioni censurate si porrebbero in contrasto anche con la disciplina internazionale e sovranazionale e, in particolare, con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone disabili, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), nonché con gli artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (indicata, per mero errore materiale, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione come "Dichiarazione O.N.U. dei diritti delle persone con disabilità del 1975"), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

2.2.1. Il citato art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 dispone infatti che "il diritto alla cittadinanza non può essere negato e dunque i disabili hanno il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non possono essere privati della stessa arbitrariamente o a causa della loro disabilità". La centralità della tutela dei diritti

della persona sarebbe confermata dai richiamati artt. 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che esigono il riconoscimento della cittadinanza anche ai cittadini disabili di paesi terzi.

3. Il giudice *a quo* ritiene di non potere offrire un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate né fare proprio un orientamento della giurisprudenza di merito (è richiamato il decreto 9 gennaio 2009 del Tribunale di Bologna) che, sulla scorta di un parere emesso dal Consiglio di Stato con riferimento all'interdizione, ha ritenuto che l'interdetto non debba prestare giuramento (Consiglio di Stato, sezione prima, parere del 13 marzo 1987, n. 261/85).

Ad avviso del rimettente, osta a detta esegesi l'impossibilità di applicare per analogia l'art. 411, ultimo comma del codice civile, il quale estende all'amministrazione di sostegno effetti, limitazioni o decadenze previste dalle norme che disciplinano l'interdizione e l'inabilitazione. La norma del codice civile - osserva il rimettente - renderebbe applicabile all'amministrazione di sostegno gli istituti disciplinati dalla legge, non da "atti amministrativi quali sono i pareri espressi dal Consiglio di Stato".

Secondo il giudice *a quo*, il giuramento tradurrebbe un impegno morale ed una partecipazione consapevole alla comunità statale da parte del dichiarante: l'assunzione dello *status* di cittadino implicherebbe un'adesione consapevole e cosciente all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri. La natura personalissima del giuramento comporterebbe che la cittadinanza non potrebbe essere acquisita da colui il quale difetta della naturale capacità di comprendere le conseguenze giuridiche e morali del giuramento, e il significato che tale atto assume di fronte alla collettività.

4. Preliminarmente, va ribadita la legittimazione del giudice tutelare, nei procedimenti di volontaria giurisdizione, concernenti l'amministrazione di sostegno, a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale (sentenza n. 440 del 2005).

5. Va in proposito osservato che l'amministratore di sostegno ha richiesto al giudice tutelare di autorizzare la trascrizione del decreto presidenziale di concessione della cittadinanza emesso a favore della figlia. Questa Corte ha già affermato che, nel giudizio in via incidentale, il riscontro della giurisdizione e della competenza dell'autorità rimettente - più in generale, dei presupposti di esistenza del giudizio principale - è riservato al giudice *a quo* nell'ambito della valutazione della rilevanza, e non è sindacabile dalla Corte a meno che detti presupposti non risultino "manifestamente o incontrovertibilmente carenti" (sentenza n. 262 del 2015; nello stesso senso, sentenze n. 34 del 2010, n. 241 del 2008, n. 163 del 1993), ciò che nella specie non è dato riscontrare.

6. La questione concernente gli artt. 7, comma 2, del d.P.R. n. 572 del 1993 e 25, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, è inammissibile, avendo ad oggetto disposizioni di rango regolamentare, prive di forza di legge, sottratte, quindi, al sindacato di legittimità di questa Corte (*ex plurimis*, ordinanze n. 254 e n. 81 del 2016, n. 156 del 2013).

7. Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., è fondata. Il citato art. 10, in seguito alla concessione allo straniero della cittadinanza italiana, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei requisiti previsti dalla legge n. 91 del 1992, ne subordina la trascrizione nei registri dello stato civile alla prestazione del giuramento di esseri fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. L'acquisizione dello *status* di cittadino non risulta possibile, perciò, nel caso in cui la persona non sia in grado di prestare detto giuramento a causa di grave disabilità psichica.

7.1. L'art. 54, comma primo, Cost., che impone al cittadino il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi, trova concreta espressione, per lo straniero, nella prestazione del giuramento, manifestazione solenne di adesione ai valori repubblicani. Il giuramento richiesto dalla disposizione impugnata è quindi atto personale, che attiene direttamente al diritto costituzionale, in ragione dei valori incorporati nella sua prestazione. In quanto tale, non può essere reso da un rappresentante legale in sostituzione dell'interessato, secondo le norme del codice civile.

7.2. Appare pertanto corretta la premessa del rimettente, secondo il quale non è possibile fornire della norma censurata un'interpretazione costituzionalmente orientata.

L'obbligo di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione deve, infatti, cedere il passo all'incidente di legittimità costituzionale, laddove essa sia incompatibile con il tenore letterale della disposizione. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, infatti, quando non sia in grado di "trarre dalla disposizione alcuna norma conforme alla Costituzione, il giudice è tenuto ad investire questa Corte della relativa questione di legittimità costituzionale" (sentenza n. 36 del 2016).

8. La natura del giuramento di cui all'art. 54 della Costituzione richiama direttamente i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

L'art. 2 Cost., nell'imporre alla Repubblica il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili, "sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità", delinea un fondamentale principio che pone al vertice dell'ordinamento la dignità e il valore della persona.

In coerenza con tale prospettiva, l'art. 2 Cost. non può essere disgiunto dall'art. 3, secondo comma, Cost., il quale affida alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la libertà e l'uguaglianza nonché il pieno sviluppo della persona.

Tale lettura si collega, anche se non espressamente evocato nell'ordinanza del rimettente, al primo comma del medesimo articolo che, a protezione della stessa inviolabilità dei diritti, garantisce il principio di eguaglianza prescindere dalle "condizioni personali". Come questa Corte ha già più volte statuito, sebbene l'art. 3 si riferisca espressamente ai soli cittadini, la norma in esso contenuta vale pure per lo straniero "quando trattasi di rispettare [...] diritti fondamentali" (sentenza n. 120 del 1967), ancor più

quando, come nel caso di specie, trattasi di uno straniero cui sia stata concessa la cittadinanza e che deve solo adempiere una condizione per l'acquisizione della stessa.

8.1. Fra le condizioni personali che limitano l'eguaglianza si colloca indubbiamente la condizione di disabilità. Tale fenomeno è espressamente considerato dalla Costituzione: assume esplicito rilievo nell'art. 38 Cost. che, al primo comma, riconosce il diritto all'assistenza sociale per gli inabili al lavoro, mentre al terzo comma riconosce agli "inabili" e ai "minorati" il diritto all'educazione e alla formazione professionale.

I summenzionati principi sono stati attuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che disegna il fondamentale quadro normativo in materia di disabilità, volto non solo a prestare assistenza ma anche a favorire l'integrazione sociale del disabile. Tale disciplina, come ha avuto modo di sottolineare questa Corte, ha segnato un "radicale mutamento di prospettiva rispetto al modo stesso di affrontare i problemi delle persone affette da invalidità, considerati [...] quali problemi non solo individuali, ma tali da dover essere assunti dall'intera collettività" (sentenza n. 167 del 1999). Le condizioni invalidanti, come dispone l'art. 1 della citata legge, sono ostacoli che la Repubblica ha il compito di rimuovere per consentire la "massima autonomia possibile" del disabile e il pieno esercizio dei diritti fondamentali.

Su tale compito promozionale, imposto dalla Costituzione ai pubblici poteri, è tornata questa Corte la quale, con riferimento al diritto all'istruzione del portatore di disabilità, ha rimarcato che sul tema della condizione giuridica dello stesso "confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale" (sentenze n. 275 del 2016 e n. 215 del 1987), in vista del processo di inserimento nella società (sentenza n. 80 del 2010).

9. Tale inserimento, ove siano soddisfatte le altre condizioni previste dalla legge che regola l'acquisizione della cittadinanza, è evidentemente impedito dall'imposizione normativa del giuramento alla persona che, in ragione di patologie psichiche di particolare gravità, sia incapace di prestarlo. La necessità di esso, e la mancata acquisizione della cittadinanza che, in sua assenza, ne consegue, può determinare una forma di emarginazione sociale che irragionevolmente esclude il portatore di gravi disabilità dal godimento della cittadinanza, intesa quale condizione generale di appartenenza alla comunità nazionale. Può inoltre determinare una ulteriore e possibile forma di emarginazione, anche rispetto ad altri familiari che abbiano conseguito la cittadinanza.

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui non esonera dal giuramento il disabile incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità.

10. L'esonero dal giuramento deve operare a prescindere dal "tipo" di incapacità giuridicamente rilevante. Ciò che rileva è l'impossibilità materiale di compiere l'atto in

ragione di una grave patologia, non rilevando la precipua condizione giuridica in cui versa il disabile e fermo restando il potere del Procuratore della Repubblica di impugnare gli atti, le omissioni e i rifiuti dell'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'art. 95, comma secondo, del d.P.R.

n. 396 del 2000, in caso di distorta applicazione della disciplina sull'esonero dal giuramento. Sono assorbite le censure prospettate in relazione agli evocati parametri internazionali e sovranazionali. *Omissis*

L'illegittimità costituzionale del giuramento per la cittadinanza dello straniero incapace

di Renzo Calvigioni (*)

Con sentenza n. 258/2017 la Corte costituzionale si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale, sollevato dal giudice tutelare del Tribunale di Modena, dell'art. 10 della L. 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui non esclude dalla prestazione del giuramento l'incapace non in grado di renderlo per una grave ed accertata condizione di disabilità, riconoscendo che non si può pretendere il giuramento quale condizione per l'acquisto della cittadinanza italiana, qualora la persona interessata sia affetta da incapacità.

Il quadro normativo relativo al giuramento dell'incapace e le precedenti soluzioni della giurisprudenza

Sul tema esaminato da questo scritto non sono stati fatti molti commenti (1), tenendo conto della scarsa giurisprudenza esistente in merito: la Corte costituzionale elimina qualsiasi dubbio e riconosce il diritto del disabile all'acquisto della cittadinanza italiana senza dover prestare il giuramento.

Ricordiamo che l'art. 10, L. n. 91/1992 prevede che "il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato", e che l'art. 15 della stessa legge dispone che "L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 3 (2), dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste.". Ancora, l'art. 23, comma 1, L. n. 91/1992 dispone che "le dichiarazioni per l'acquisto [...] della cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove

il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza". Inoltre, la procedura del giuramento è ulteriormente disciplinata dall'art. 7 del d.P.R. n. 572/1993 che impone la prestazione del giuramento entro sei mesi dalla notifica, in Italia dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, all'estero di fronte alla nostra autorità diplomatica o consolare, precisando che, decorso tale termine, l'interessato non è più ammesso a giurare. Infine, l'art. 25, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, dispone che "l'ufficiale dello stato civile non può trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non è stato prestato il giuramento prescritto dall'art. 10, l. 5.2.1992, n. 91", precisando poi all'art. 27 che "l'acquisto della cittadinanza italiana ha effetto dal giorno successivo a quello in cui è stato prestato il giuramento, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 10 e 15, l. 5.2.1992, n. 91, anche quando la trascrizione del decreto di concessione avviene in data posteriore".

Una disciplina della prestazione del giuramento così dettagliata, conferma che tale adempimento costituisce *condicio sine qua non* per l'acquisto della

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) In proposito, M. Zamboni, *L'accesso alla cittadinanza per le persone disabili: un percorso ad ostacoli*, in *I diritti dell'uomo. Cronache e battaglie*, 51 ss., (http://www.academia.edu/34771811/Zamboni_M._L'accesso_alla_cittadinanza_italiana_per_le_persone_disabili.pdf); P. Morozzo della Rocca, *Disabilità e capacità di volere nelle procedure di acquisto della cittadinanza*, in questa *Rivista*, 2014, 11, 1056 ss.; anche R. Calvigioni, *L'acquisto della*

cittadinanza italiana da parte dello straniero incapace, in *I Servizi Demografici*, 2014, 11, Santarcangelo di Romagna.

(2) Che prevede la possibilità di inibire il riacquisto della cittadinanza, con apposito decreto del Ministro dell'Interno, facendo venire meno, per quei casi specifici, gli effetti dell'art. 15: "Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'Interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione può intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite."

cittadinanza italiana, in mancanza del quale, trascorso inutilmente il termine dei sei mesi, l'interessato dovrà presentare una nuova istanza, avviando una nuova procedura, essendo venuta meno la precedente.

In effetti, le soluzioni proposte dalla giurisprudenza non smentiscono il fatto che il giuramento non possa essere reso da altro soggetto diverso dall'interessato, ma dispongono semplicemente che del giuramento si possa fare a meno. Ad esempio, il Giudice Tutelare del Tribunale di Mantova (3), esaminata l'istanza del tutore dell'interdetto affinché fosse esonerato dall'onere di prestare il giuramento necessario ai fini dell'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza e della sua trascrizione nei registri di stato civile, accoglie la richiesta ed evita all'interdetto la prestazione del giuramento.

A sostegno di tale decisione, viene richiamato un parere del Cons. Stato 13 marzo 1987, n. 261/85 nel quale viene dato parere favorevole alla concessione della cittadinanza italiana all'interdetto, esonerandolo dall'obbligo di prestare giuramento "Come è noto, l'art. 5 legge n. 555 (4) stabilisce che il decreto di concessione non ha effetto se la persona cui è attribuita la cittadinanza italiana non presta giuramento. L'art. 62, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (5), aggiunge che l'ufficiale di stato civile non può trascrivere il decreto di concessione se prima non è stato prestato giuramento. La Sezione, avuto riguardo alla ratio della richiamata norma sul giuramento (impegno di fedeltà allo Stato), ritiene che l'interdizione costituisca un legittimo impedimento a prestarlo (non avrebbe senso se il giuramento fosse prestato dal rappresentante), la cui constatazione consente di

procedere senz'altro alla trascrizione del decreto di concessione nel registro di cittadinanza."

Ad analoghe conclusioni, era giunto il Giudice Tutelare di Bologna (6) nei confronti di un soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno (7), ed il Giudice Tutelare di Venezia pure in un caso più recente di nomina dell'amministratore di sostegno (8).

Al contrario, il giudice tutelare del Tribunale di Modena, reputa "tali soluzioni non convincenti, escludendo la possibilità di applicazione analogica dell'art. 411 cod. civ. per estendere all'amministrazione di sostegno effetti, limitazioni o decadenze previsti dalla legge per l'interdetto e l'inabilitato". La norma codicistica, nella specie, ammetterebbe l'estensione all'amministrazione di sostegno unicamente di istituti disciplinati espressamente dalla legge, e non da "atti amministrativi, quali sono i pareri espressi dal Consiglio di Stato.". Per questo, solleva il dubbio di illegittimità costituzionale della normativa in questione, nella parte in cui non prevede deroghe all'obbligo della prestazione del giuramento, quale condizione necessaria ed indispensabile per l'acquisto della cittadinanza italiana, in presenza di incapacità del cittadino straniero, che versi in condizioni personali di infermità mentale, tali da non consentirgli di compiere l'atto che gli è richiesto dalla legge.

La sentenza della Corte cost. 7 dicembre 2017, n. 258

La Corte costituzionale decide sulla questione con sent. 7 dicembre 2017, n. 258, approfondendo le motivazioni addotte dal giudice tutelare del Tribunale di Modena il quale, premessa la natura personalissima

(3) Giudice Tutelare Dr. Pagliuca, Mantova 2 dicembre 2010, che precisa: "in quanto interdetto ed in quanto privo della capacità di favella, non è oggettivamente in grado di prestare consapevolmente detto giuramento e neppure di leggere in modo autonomo la formula di giuramento", dopo aver "ritenuto che, in considerazione della natura delle conseguenze, dei doveri, degli obblighi e di tutti gli ulteriori effetti giuridici connessi all'acquisizione di una nuova cittadinanza, la prestazione del giuramento in questione debba ritenersi atto personalissimo che, in quanto tale, non può essere compiuto dal tutore in sostituzione dell'interdetto;" dispone che l'interessato "... deve ritenersi esonerato dall'onere di prestare il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato previsto dalla legge 91/92, sicché ... il relativo decreto avrà efficacia immediata e potrà immediatamente essere trascritto nei registri di stato civile."

(4) Tale norma, corrisponde all'attuale art. 10 della L. n. 91/1992.

(5) Oggi, art. 25 del d.P.R. n. 396/2000, pertanto, il parere è ancora attuale ed applicabile.

(6) Tribunale Bologna 9 gennaio 2009, decr., g.t. Betti - "Lo straniero beneficiario di a.d.s. può acquistare la cittadinanza italiana anche se infermo di mente e non in grado di prestare il

giuramento di fedeltà alla Repubblica" - Antonio Costanzo (in <http://www.personaedanno.it/beneficiario-poteri-diritti/tribunale-bologna-decr-9-gennaio-2009-g-t-betti-lo-straniero-beneficiario-di-a-d-s-puo-acquistare-la-cittadinanza-italiana-anche-se-infermo-dimente-e-non-in-grado-di-prestare-il-giuramento-di-fedelta-alla-repubb>).

(7) Il quale aveva disposto: "... ritenuto quindi che l'effetto dell'interdizione relativo alla possibilità di ottenere la trascrivibilità della concessione della cittadinanza con esonero dal giuramento possa essere esteso al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, quando - come in questo caso - egli si trovi in condizioni di incapacità a comprendere l'atto del tutto analoghe ad un interdetto e l'ottenimento della cittadinanza sarebbe indubbiamente nel suo interesse al fine di ottenere le provvidenze assistenziali e sociali previste per i cittadini italiani; visto l'art. 411, ult. comma, c.c.; estende a S.V. l'esonero dal giuramento di fedeltà alla repubblica previsto per gli interdetti in caso di ottenimento della cittadinanza italiana."

(8) Trib. Venezia 16 maggio 2016, n. 1754, decr. g.t. Simone, autorizzava l'amministratore a comparire dinanzi al comune di Venezia, per ogni operazione necessaria per la trascrizione del decreto e la cittadinanza italiana del beneficiario.